

Protocollo aggiuntivo

alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Concluso a Ginevra il 13 ottobre 1995

Approvato dall'Assemblea federale l'8 dicembre 1997²

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998

Entrato in vigore per la Svizzera il 24 settembre 1998

(Stato 27 dicembre 2016)

Art. 1 Protocollo aggiuntivo

Il protocollo il cui testo segue è allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980³ sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato («la Convenzione») come Protocollo IV.

«Protocollo relativo alle armi laser accecanti» (Protocollo IV)

Art. 1

È vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttive. Le Alte Parti contraenti non trasferiscono simili armi ad alcuno Stato né ad alcuna entità che non sia uno Stato.

Art. 2

Nell'impiego dei sistemi laser, le Alte Parti contraenti prendono tutte le precauzioni possibili per evitare i casi di cecità permanente di persone la cui vista non è protetta. Simili precauzioni comprendono l'istruzione delle loro forze armate e altre misure pratiche.

RU **2003** 4087; FF **1997** IV 1

¹ Dal testo originale francese.

² Art. 2 cpv. 1 del DF dell'8 dic. 1997 (RU **2003** 4085)

³ RS **0.515.091**

Art. 3

La cecità in quanto effetto fortuito o collaterale dell'impiego militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro i dispositivi ottici, non è oggetto del divieto enunciato nel presente Protocollo.

Art. 4

Ai fini del presente Protocollo, con «cecità permanente» si intende una perdita della vista irreversibile e non correggibile, che è gravemente invalidante senza alcuna prospettiva di recupero. Un'invalidità grave equivale a un'acuità visiva inferiore a 20/200, misurata ai due occhi con l'aiuto del test di Snellen.

Art. 2 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore come è previsto nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione⁴.

(Seguono le firme)

⁴ RS 0.515.091

Campo d'applicazione il 27 dicembre 2016⁵

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	28 agosto	2002	28 febbraio	2003
Algeria	6 maggio	2015	6 novembre	2015
Antigua e Barbuda	23 agosto	2010	23 febbraio	2011
Arabia Saudita	7 dicembre	2007	7 giugno	2008
Argentina	21 ottobre	1998	21 aprile	1999
Australia*	22 agosto	1997	30 luglio	1998
Austria*	27 luglio	1998	27 gennaio	1999
Bahrein	11 marzo	2016	11 settembre	2016
Bangladesh	6 settembre	2000	6 marzo	2001
Belarus	13 settembre	2000	13 marzo	2001
Belgio*	10 marzo	1999	10 settembre	1999
Bolivia	21 settembre	2001	21 marzo	2002
Bosnia e Erzegovina	11 ottobre	2001	11 aprile	2002
Brasile	4 ottobre	1999	4 aprile	2000
Bulgaria	3 dicembre	1998	3 giugno	1999
Burkina Faso	26 novembre	2003	26 maggio	2004
Cambogia	25 marzo	1997	30 luglio	1998
Camerun	7 dicembre	2006	7 giugno	2007
Canada*	5 gennaio	1998	30 luglio	1998
Capo Verde	16 settembre	1997	30 luglio	1998
Ceca, Repubblica	10 agosto	1998	10 febbraio	1999
Cile	15 ottobre	2003	15 aprile	2004
Cina	4 novembre	1998	4 maggio	1999
Cipro	22 luglio	2003	22 gennaio	2004
Colombia	6 marzo	2000	6 settembre	2000
Costa Rica	17 dicembre	1998	17 giugno	1999
Croazia	25 aprile	2002	25 ottobre	2002
Cuba	14 novembre	2012	14 maggio	2013
Danimarca	30 aprile	1997	30 luglio	1998
Dominicana, Repubblica	21 giugno	2010	21 dicembre	2010
Ecuador	16 dicembre	2003	16 giugno	2004
El Salvador	26 gennaio	2000	26 luglio	2000
Estonia	20 aprile	2000	20 ottobre	2000
Filippine	12 giugno	1997	30 luglio	1998
Finlandia	11 gennaio	1996	30 luglio	1998
Francia	30 giugno	1998	30 dicembre	1998
Gabon	22 settembre	2010	22 marzo	2011
Georgia	14 luglio	2006	14 gennaio	2007
Germania*	27 giugno	1997	30 luglio	1998

⁵ RU 2003 4087, 2006 811, 2007 4399, 2009 3877, 2011 467, 2015 267 e 2017 39.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Giamaica	25 settembre	2008	25 marzo	2009
Giappone	10 giugno	1997	30 luglio	1998
Grecia*	5 agosto	1997	30 luglio	1998
Grenada	10 dicembre	2014	10 giugno	2015
Guatemala	30 agosto	2002	28 febbraio	2003
Guinea-Bissau	6 agosto	2008	6 febbraio	2009
Honduras	30 ottobre	2003	30 aprile	2004
India	2 settembre	1999	2 marzo	2000
Iraq	24 settembre	2014	24 marzo	2015
Irlanda*	27 marzo	1997	30 luglio	1998
Islanda	22 agosto	2008	22 febbraio	2009
Israele*	30 ottobre	2000	30 aprile	2001
Italia*	13 gennaio	1999	13 luglio	1999
Kazakistan	8 luglio	2009	8 gennaio	2010
Kuwait	24 maggio	2013	24 novembre	2013
Lesotho	25 aprile	2016	25 ottobre	2016
Lettonia	11 marzo	1998	11 settembre	1998
Liberia	16 settembre	2005	16 marzo	2006
Liechtenstein*	19 novembre	1997	30 luglio	1998
Lituania	3 giugno	1998	3 dicembre	1998
Lussemburgo	5 agosto	1999	5 febbraio	2000
Macedonia	19 marzo	2007	19 settembre	2007
Madagascar	14 marzo	2008	14 settembre	2008
Maldiva	7 settembre	2000	7 marzo	2001
Mali	24 ottobre	2001	24 aprile	2002
Malta	24 settembre	2004	24 marzo	2005
Marocco	19 marzo	2002	19 settembre	2002
Maurizio	24 dicembre	2002	24 giugno	2003
Messico	10 marzo	1998	10 settembre	1998
Moldova	8 settembre	2000	8 marzo	2001
Mongolia	6 aprile	1999	6 ottobre	1999
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Nauru	12 novembre	2001	12 maggio	2002
Nicaragua	5 dicembre	2000	5 giugno	2001
Niger	18 settembre	2007	18 marzo	2008
Norvegia	20 aprile	1998	20 ottobre	1998
Nuova Zelanda	8 gennaio	1998	30 luglio	1998
Paesi Bassi* ^a	25 marzo	1999	25 settembre	1999
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	28 aprile	2014	28 aprile	2014
Pakistan	5 dicembre	2000	5 giugno	2001
Panama	26 marzo	1997	30 luglio	1998
Paraguay	3 dicembre	2008	3 giugno	2009
Perù	3 luglio	1997	30 luglio	1998

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Polonia*	23 settembre	2004	23 marzo	2005
Portogallo	12 novembre	2001	12 maggio	2002
Qatar	16 novembre	2009	16 maggio	2010
Regno Unito*	11 febbraio	1999	11 agosto	1999
Romania	25 agosto	2003	25 febbraio	2004
Russia	9 settembre	1999	9 marzo	2000
Saint Vincent e Grenadine	6 dicembre	2010	6 giugno	2011
Santa Sede	22 luglio	1997	30 luglio	1998
Seicelle	8 giugno	2000	8 dicembre	2000
Serbia	12 agosto	2003	12 febbraio	2004
Sierra Leone	30 settembre	2004	30 marzo	2005
Slovacchia	30 novembre	1999	30 maggio	2000
Slovenia	3 dicembre	2002	3 giugno	2003
Spagna	19 gennaio	1998	30 luglio	1998
Sri Lanka	24 settembre	2004	24 marzo	2005
Stati Uniti*	21 gennaio	2009	21 luglio	2009
Sudafrica*	26 giugno	1998	26 dicembre	1998
Svezia*	15 gennaio	1997	30 luglio	1998
Svizzera*	24 marzo	1998	24 settembre	1998
Tagikistan	12 ottobre	1999	12 aprile	2000
Tunisia	23 marzo	2006	23 settembre	2006
Turchia	2 marzo	2005	2 settembre	2005
Ucraina	28 maggio	2003	28 novembre	2003
Ungheria	30 gennaio	1998	30 luglio	1998
Uruguay	18 settembre	1998	18 marzo	1999
Uzbekistan	29 settembre	1997	30 luglio	1998

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU.
Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Al Regno in Europa.

Dichiarazione

Svizzera⁶

La Svizzera dichiara che le disposizioni del Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti devono essere applicate in ogni circostanza.

⁶ Art. 2 cpv. 1 del DF dell'8 dic. 1997 (RU **2003** 4085).

